

N. R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Piera Gasparini	Presidente
dott.ssa Fulvia De Luca	Giudice Relatore
dott. Giuseppe Gennari	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] con il patrocinio
dell'avvocato [REDACTED], elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in [REDACTED]
[REDACTED], come da procura in atti;

ricorrente

contro

[REDACTED]

resistente contumace

Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE



§ in via principale:

- dichiarare la separazione personale dei coniugi [REDACTED] e [REDACTED], con addebito al marito, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
- all'esito del percorso disposto dal Tribunale per i Minorenni di Milano in relazione ai minori [REDACTED] e [REDACTED], disporre l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, signora [REDACTED], con collocamento presso la stessa;
- disporre il divieto di espatrio dei minori [REDACTED] e [REDACTED] con il padre, signor [REDACTED];
- confermare il regime di visite padre-figli disposto dal Tribunale per i Minorenni di Milano, e/o comunque disporre quello che risulterà più opportuno nell'interesse dei minori all'esito del presente giudizio;
- porre a carico del signor [REDACTED] l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli minori [REDACTED] e [REDACTED], mediante il versamento di un assegno mensile, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, e per dodici mesi, sul conto corrente bancario [REDACTED] intestato alla signora [REDACTED] ed avente [REDACTED], rivalutabile ogni anno secondo gli indici Istat, di importo non inferiore ad € 175,00= mensili per figlio (quindi € 350,00 per entrambi i figli), o a quella diversa somma ritenuta di giustizia, anche all'esito dell'istruttoria che il Giudice vorrà, nel caso, disporre, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche e dentistiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ludiche, ricreative e sportive, ed oltre a quanto dal signor [REDACTED] eventualmente percepito a titolo di assegni familiari, come per legge;

§ in via subordinata:

- nella denegata e non creduta ipotesi in cui questo Ill.mo Tribunale, all'esito del percorso disposto dal Tribunale per i Minorenni di Milano in relazione ai minori [REDACTED] e [REDACTED], dovesse non accogliere la richiesta di affidamento esclusivo dei minori in capo alla signora [REDACTED], disporre l'affidamento condiviso dei minori alla signora [REDACTED] ed al signor [REDACTED], con collocamento prevalente dei minori presso la signora [REDACTED];
- disporre il divieto di espatrio dei minori [REDACTED] e [REDACTED] con il padre, signor [REDACTED];

- confermare il regime di visite padre-figli disposto dal Tribunale per i Minorenni di Milano e/o comunque disporre quello che risulterà più opportuno nell'interesse dei minori all'esito del presente giudizio;

- porre a carico del signor [REDACTED] l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli minori [REDACTED] e [REDACTED], mediante il versamento di un assegno mensile, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, e per dodici mesi, sul conto corrente bancario [REDACTED] intestato alla signora [REDACTED] ed avente [REDACTED], rivalutabile ogni anno secondo gli indici Istat, di importo non inferiore ad € 175,00= mensili per figlio (quindi € 350,00 per entrambi i figli) o a quella diversa somma ritenuta di giustizia, anche all'esito dell'istruttoria che il Giudice vorrà, nel caso, disporre, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche e dentistiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ludiche, ricreative e sportive, ed oltre a quanto dal signor [REDACTED] eventualmente percepito a titolo di assegni familiari, come per legge;

§ in via istruttoria:

Con ogni espressa e più ampia riserva di precisare e modificare le domande nei termini di legge, nonché di argomentare, dedurre e produrre, indicare mezzi di prova e testi in sede istruttoria.

§ in ogni caso:

Con vittoria di spese e compensi professionali.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 19 novembre 2018 [REDACTED] ha chiesto al Tribunale adito di pronunciare la separazione giudiziale dal coniuge [REDACTED], con addebito allo stesso ex art. 151 c. 2 c.c.. Ha, altresì, chiesto di disporsi l'affidamento esclusivo dei figli minori [REDACTED], ed [REDACTED], con collocamento dei minori presso di sé, regolamentazione della frequentazione paterna con modalità protette ed osservate e quantificazione del contributo paterno al mantenimento dei figli in una somma non inferiore ad Euro 100,00 al mese per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.

All'udienza del 9/4/19, il Presidente f.f., verificata la regolarità della notifica degli atti introduttivi del giudizio al resistente non comparso e sentita la ricorrente, ha autorizzato i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e ha recepito le statuizioni di cui al decreto provvisorio reso dal Tribunale per i Minorenni di Milano in data 27 novembre 2017, ponendo a carico del resistente l'obbligo di



contribuire al mantenimento dei figli con il versamento della somma di Euro 100,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN e scolastiche.

Nominato il Giudice Istruttore ed assegnato termine a parte ricorrente per il deposito di memoria integrativa ed a parte resistente termine per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt.166 e 167, c. 1 e 2 c.p.c., il Presidente f.f. ha rinviato per la comparizione delle parti e trattazione ex art. 183 c.p.c. al 17 ottobre 2019, con termine ai Servizi Sociali dell'Ente affidatario, comune di [REDACTED], fino al 30/9/19, per trasmettere al Tribunale relazione di aggiornamento sulla situazione del nucleo familiare in oggetto e sull'andamento degli interventi di sostegno avviati in favore del nucleo medesimo.

Acquisite le relazioni periodiche di aggiornamento dei Servizi Sociali delegati, all'udienza del giorno 8 luglio 2020, il procuratore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da foglio depositato in via telematica.

Il Giudice Istruttore, verificata la regolarità della notifica al resistente dell'ordinanza presidenziale e della memoria integrativa, ne ha dichiarato la contumacia e ha trattenuto la causa in decisione assegnando a parte ricorrente il solo termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale.

Sulla domanda di separazione personale dei coniugi

Emerge dagli atti che [REDACTED] e [REDACTED] hanno contratto matrimonio a [REDACTED] trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del comune di [REDACTED]

La causa in oggetto inerisce a coniugi con cittadinanza filippina.

Rileva, preliminarmente, il Tribunale che sussiste pacificamente la giurisdizione del Giudice Italiano e la competenza del Tribunale di Milano a norma dell'art. 3, 1° comma lett. A) del Regolamento CE n. 2201/2003, e che risulta applicabile, nel caso di specie, la legge italiana a norma del Regolamento UE n. 1259/2010, art. 8 lett. a) dovendosi applicare la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'Autorità giurisdizionale.

Le risultanze della documentazione in atti, la volontà manifestata dalla ricorrente di porre termine alla convivenza coniugale, nonché lo stesso carattere contenzioso del presente giudizio rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa.

Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.

Sulla domanda di addebito della separazione

La ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di dichiararsi l'addebito della separazione al coniuge per aver posto in essere condotte integranti la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.

In particolare, la ricorrente ha riferito che, a partire dal 2016, il coniuge ha cominciato ad abusare di sostanze stupefacenti ed a dedicarsi al gioco di azzardo, omettendo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, nonché di provvedere alla cura materiale ed affettiva dei figli.

La ricorrente ha, altresì, dedotto che detti comportamenti hanno causato accessi litigi tra i coniugi, spesso sfociati in aggressioni verbali e fisiche, oltre che in atti di violenza sessuale, perpetrate dal resistente ai propri danni, anche alla presenza dei figli minori.

La ricorrente si è, quindi, rivolta al servizio SVS e SVD della Clinica Mangiagalli di Milano e ha sporto denuncia nei confronti del resistente.

Con decreto provvisorio del 22 novembre 2017, il Tribunale per i Minorenni di Milano, accertata la complessità e criticità della situazione del nucleo familiare in oggetto, le fragilità personali dei genitori e la situazione di grave pregiudizio in cui versano i minori, ne ha disposto l'affidamento all'Ente, comune di [REDACTED], con limitazione della responsabilità genitoriale delle parti, collocamento degli stessi in una adeguata struttura comunitaria in grado di accoglierli con la madre, e regolamentazione della frequentazione paterna il Spazio Neutro, con modalità protette ed osservate.

Dalla documentazione acquisita dal Giudice istruttore risulta che, con provvedimento del 20/12/19, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha emesso avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. nei confronti del resistente indagato per i reati di cui agli artt. 572, 609 bis e ter n. 5 quater e 610 c.p..

In ragione della gravità delle condotte denunciate dalla ricorrente - che hanno comportato il collocamento dei minori, unitamente alla madre, in una struttura comunitaria, con regolamentazione della frequentazione paterna in Spazio neutro - confermate dalla stessa agli operatori dei Servizi Sociali che hanno preso in carico il nucleo familiare, riscontrando gravi criticità nella figura genitoriale del resistente ed incapacità dello stesso di controllare gli impulsi con agiti aggressivi, in assenza di elementi di segno contrario che il resistente, non costituendosi in giudizio, ha ritenuto di non sottoporre alla valutazione del Tribunale, reputa il Collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda avanzata dalla ricorrente, con addebito della separazione al marito.

Sulla responsabilità genitoriale

Come già rilevato, con decreto provvisorio del 22 novembre 2017, il Tribunale per i Minorenni di Milano, accertata la complessità e criticità della situazione del nucleo familiare in oggetto, le fragilità



personali dei genitori e la situazione di grave pregiudizio in cui versano i minori, ne ha disposto l'affidamento all'Ente, comune di [REDACTED], con limitazione della responsabilità genitoriale delle parti, collocamento degli stessi in una adeguata struttura comunitaria in grado di accoglierli con la madre, e regolamentazione della frequentazione paterna il Spazio Neutro, con modalità protette ed osservate.

Nel dicembre del 2017 i figli minori sono stati collocati presso la comunità [REDACTED], unitamente alla madre.

La ricorrente ha sviluppato una relazione di fiducia con gli operatori della struttura, che hanno avviato interventi educativi e di sostegno psicoterapico in favore dei minori (intervento logopedico per [REDACTED] ancora da avviare quanto ad Ace) ed attuato una presa in carico psichiatrica della ricorrente medesima con somministrazione di cura antidepressiva.

Riguardo al padre, avviato lo Spazio Neutro e la presa in carico dello stesso presso il Sert, la frequentazione paterna è stata progressivamente ampliata e liberalizzata, con introduzione, a partire dal marzo del 2019, di pernottamenti dei minori presso il padre durante il fine settimana con il supporto dei nonni paterni presso i quali il resistente viveva.

A partire dal dicembre del 2019, la ricorrente, insieme ai figli, ha effettuato il passaggio dalla comunità mamma-bambino [REDACTED] ad un appartamento di alta autonomia, collocato all'interno della medesima comunità.

Dalle ultime relazioni di aggiornamento depositate dai Servizi Sociali del comune di [REDACTED], del 29 gennaio 2020 e del 30 giugno 2020, è risultato l'andamento complessivamente positivo del progetto di sostegno al nucleo familiare.

E', infatti, emerso il rafforzamento delle competenze genitoriali della madre, che risulta aver acquisito maggiore autonomia nel soddisfacimento delle esigenze primarie e della gestione quotidiana dei figli minori.

Evidenzia, tuttavia, il Collegio che la ricorrente necessita ancora di essere supportata nel superamento delle proprie fragilità individuali e relazionali, sia con i figli, con acquisizione di maggiore autonomia e fiducia, sia con il coniuge, sotto il profilo della capacità di arginare i tentativi posti in essere dallo stesso di utilizzare strumentalmente ed impropriamente i minori, nonché sotto il profilo della capacità di adeguatamente preservarli e tutelarli dal conflitto.

Dai colloqui di monitoraggio effettuati dai Servizi Sociali dell'Ente affidatario risulta, infatti, che, sebbene il resistente sia fortemente legato ai figli e questi abbiano una relazione affettiva intensa con il padre, lo stesso non abbia ancora compiutamente elaborato la separazione dalla ricorrente, con



conseguente necessità di “contenimento” e individuazione di confini e limiti nella relazione con la moglie.

Risulta, altresì, che la frequentazione paterna è stata di volta in volta rimodulata in ragione delle necessità organizzative del resistente che ha, anche, prospettato la possibilità di trasferirsi unitamente ai suoi genitori nelle Filippine.

Nella comparsa conclusionale, il procuratore della ricorrente ha dato atto dell'avvenuto trasferimento dei genitori del resistente che, attualmente, sarebbe andato a vivere con il di lui fratello.

Detta circostanza merita di essere approfondita ed adeguatamente valutata dai Servizi Sociali, nell'ambito dell'incarico ricevuto di regolamentazione della frequentazione paterna, tenuto del ruolo di supporto che veniva fornito dai nonni paterni nella gestione dei minori nei tempi di permanenza degli stessi presso il padre.

Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, considerata la complessità della situazione del nucleo familiare in oggetto e la conflittualità ed incomunicabilità ancora esistente tra i genitori, considerate, altresì, le fragilità personali delle parti e dei minori, reputa il Tribunale necessario confermare l'affidamento dei minori medesimi al comune di [REDACTED], con limitazione della responsabilità genitoriale delle parti anche con riguardo alle decisioni relative all'educazione, istruzione, salute e residenza abituale dei minori medesimi.

Va, altresì, confermato il collocamento dei figli minori, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre, con prosecuzione del progetto di alta autonomia in corso, all'interno della “[REDACTED]”.

La madre, nonostante le difficoltà evidenziate, rappresenta la figura genitoriale di riferimento e si è mostrata in grado di attivamente collaborare con i Servizi Sociali, acquisendo maggiore autonomia e competenza genitoriale che deve, tuttavia, essere sostenuta e rafforzata, con prosecuzione degli interventi in corso e con l'obiettivo del pieno recupero della responsabilità genitoriale.

Si dispone, pertanto, che i Servizi Sociali del comune di [REDACTED], in collaborazione con le strutture specialistiche dell'ASST – che provvederanno alla periodica rivalutazione delle condizioni psicofisiche dei minori e dei genitori, anche con riferimento, riguardo al padre, ad eventuali situazioni di uso/abuso di sostanze stupefacenti - mantengano la presa in carico ed il monitoraggio dell'intero nucleo familiare, con prosecuzione e/o attivazione di tutti gli interventi ritenuti necessari, o anche solo opportuni, di sostegno psicologico, psicoterapico ed educativo in favore dei minori e di sostegno psicologico, psicoterapico ed alla genitorialità per le parti.

Si dispone, altresì, che i Servizi Sociali dell'Ente affidatario, nell'interesse preminente dei minori, tenuto conto della condizione psicofisica degli stessi e del padre anche sotto il profilo dell'uso/abuso di sostanze stupefacenti, così come periodicamente rivalutata, nonché dell'andamento degli interventi di



sostegno in favore del nucleo, verificata l'adeguatezza del contesto abitativo paterno, regolamentino la frequentazione paterna, con l'obiettivo, sussistendone le condizioni ed in assenza di elementi di pregiudizio per i figli, di un sempre maggior coinvolgimento della figura genitoriale paterna nella gestione e nella cura dei minori.

Si invitano i genitori ad attenersi alle indicazioni che verranno fornite dai Servizi Sociali, avvertendoli, sin d'ora, che in caso di mancata collaborazione, ove si ravvisasse un pregiudizio per i figli minori, potranno essere adottati provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale nei confronti di una o di entrambe le parti;

Si dispone che i Servizi Sociali dell'Ente affidatario comunichino tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano ogni situazione di pregiudizio per i minori.

In ragione della volontà più volte manifestata dal padre di trasferirsi nelle Filippine, portando con sé i figli, va, infine, disposto il divieto di espatrio dei minori che potranno allontanarsi dal territorio italiano solo con il consenso dell'Ente affidatario che provvederà sentiti i genitori ed acquisito il consenso scritto degli stessi.

Sul contributo al mantenimento dei figli

Dalla documentazione prodotta risulta che la ricorrente lavora con contratto a tempo intermittente ed indeterminato con qualifica di cameriera ai piani e con una retribuzione di Euro 1200,00 circa per tredici mensilità.

Sebbene il Tribunale non abbia a disposizione dati certi sull'attuale situazione lavorativa e reddituale del resistente – che, come risulta dalla relazione dei Servizi Sociali del 29 gennaio 2020, dopo un periodo di disoccupazione, aveva ripreso a lavorare su turni come magazziniere – non vi è dubbio che lo stesso, ancora di giovane età, di integra capacità lavorativa ed esperienza professionale pregressa, debba contribuire al mantenimento dei minori, essendogli imposto dai doveri nascenti dalla responsabilità genitoriale.

La ricorrente, che all'epoca del provvedimento presidenziale, era inserita in una comunità, vive attualmente in un alloggio di alta autonomia, provvedendo al soddisfacimento delle esigenze dei figli minori.

Considerato quanto sopra evidenziato, si reputa equo e congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento al madre, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, della somma 400,00 (Euro 200,00 per figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione novembre 2021), oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche con



non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14/11/17 che si richiamano integralmente riportate in dispositivo.

Sulle spese di lite

In ragione dell'applicazione del principio della soccombenza, il resistente va condannato a rifondere alla ricorrente le spese di lite liquidate in Euro 3000,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) pronuncia la separazione personale dei coniugi [REDACTED] che hanno contratto matrimonio a [REDACTED], trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del comune di [REDACTED];
- 2) pronuncia l'addebito della separazione al marito;
- 3) dispone la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di [REDACTED] affinché provveda all'annotazione della presente sentenza nei Registri dello Stato Civile ed a quant'altro di sua competenza;
- 4) conferma l'affidamento dei minori [REDACTED], ed [REDACTED], al comune di [REDACTED], con limitazione della responsabilità genitoriale delle parti anche con riguardo alle decisioni relative all'educazione, istruzione, salute e residenza abituale dei minori medesimi;
- 5) conferma il collocamento dei figli minori, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre, con prosecuzione del progetto di alta autonomia in corso, all'interno della [REDACTED];
- 6) dispone, pertanto, che i Servizi Sociali del comune di [REDACTED], in collaborazione con le strutture specialistiche dell'ASST – che provvederanno alla periodica rivalutazione delle condizioni psicofisiche dei minori e dei genitori, anche con riferimento, riguardo al padre, ad eventuali situazioni di uso/abuso di sostanze stupefacenti - mantengano la presa in carico ed il monitoraggio dell'intero nucleo familiare, con prosecuzione e/o attivazione di tutti gli interventi ritenuti necessari, o anche solo opportuni, di sostegno psicologico, psicoterapico ed educativo in favore dei minori e di sostegno psicologico, psicoterapico ed alla genitorialità per le parti;

- 7) dispone che i Servizi Sociali dell'Ente affidatario, nell'interesse preminente dei minori, tenuto conto della condizione psicofisica degli stessi e del padre anche sotto il profilo dell'uso/abuso di sostanze stupefacenti, così come periodicamente rivalutata, nonché dell'andamento degli interventi di sostegno in favore del nucleo, verificata l'adeguatezza del contesto abitativo paterno, regolamentino la frequentazione paterna, con l'obiettivo, sussistendone le condizioni ed in assenza di elementi di pregiudizio per i figli, di un sempre maggior coinvolgimento della figura genitoriale paterna nella gestione e nella cura dei minori;
- 8) invita i genitori ad attenersi alle indicazioni che verranno fornite dai Servizi Sociali, avvertendoli, sin d'ora, che in caso di mancata collaborazione, ove si ravvisasse un pregiudizio per i figli minori, potranno essere adottati provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale nei confronti di una o di entrambe le parti;
- 9) dispone che i Servizi Sociali dell'Ente affidatario comunichino tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano ogni situazione di pregiudizio per i minori;
- 10) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento al madre, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, della somma 400,00 (Euro 200,00 per figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione novembre 2021), oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche con non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14/11/17 di seguito riportate:
 - **spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:** a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
 - **spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:** a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola;

g) gite scolastiche senza pernottamento; h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;

11) dispone il divieto di espatrio dei minori senza il consenso dell'Ente affidatario, che provvederà sentiti i genitori acquisendone il consenso scritto, incaricando la Questura di Milano per quanto necessario e per le comunicazioni alla Polizia di frontiera;

12) condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite liquidate in Euro|3000,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa.

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege* ad eccezione della statuizione di cui al capo 1.

Si comunichi alle parti, ai Servizi Sociali del comune di [REDACTED] ed alla Questura di Milano.

Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 18 novembre 2020.

Il Giudice Estensore

Dott.ssa Fulvia De Luca

Il Presidente

Dott.ssa Piera Gasparini